

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004
per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente

TRA

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Montecorvino Pugliano, C.F. e P. IVA: 0055518065, legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore AA.GG. d.ssa Enrica Cataldo

E

Il Comune di Sala Consilina, CF e P.IVA _____ legalmente rappresentato dal Responsabile amministrativo _____

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza*";
- l'Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano (Sa) con deliberazione del Commissario straordinario n. ___ del _____ e l'Amministrazione comunale di Sala Consilina (Sa), con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, hanno stabilito l'utilizzo in convenzione dell'arch. _____, dipendente a tempo indeterminato del comune di Sala Consilina, con categoria giuridica D, e profilo professionale di funzionario tecnico, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Montecorvino Pugliano del dipendente arch. _____, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Sala Consilina, come responsabile del settoredello stesso ente, nella qualità di Funzionario Tecnico, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento presso il Comune di Montecorvino Pugliano, delle funzioni di Responsabile del Settore denominato

ART. 2

Durata

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino a scadenza del mandato commissariale.

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Montecorvino Pugliano ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Sala Consilina.

ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente arch. _____ presterà servizio presso il Comune di Montecorvino Pugliano per un tempo di lavoro pari a ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, con l'articolazione settimanale definita di comune accordo tra le parti come segue:

- nelle giornate di Lunedì e Mercoledì dalle ore alle ore

Presso il comune di Sala Consilina continuerà a prestare servizio nelle giornate di _____ dalle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____, per un totale di _____ settimanali, salvo diversa articolazione dell'orario di lavoro da concordare tra i due enti sulla base delle specifiche esigenze di entrambi.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Montecorvino Pugliano, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Sala Consilina, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Sala Consilina, comune capo-convenzione, corrisponderà al dipendente l'intero trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da *rinnovi contrattuali* relativi al periodo oggetto di convenzione ed in aggiunta l'eventuale trattamento economico "*accessorio*", spettante per l'incarico di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Il trattamento economico fisso e continuativo, il trattamento accessorio ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano saranno rimborsati *mensilmente* dalla stessa al Comune di Sala Consilina.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Sala Consilina, secondo le modalità e gli importi quantificati dal *Settore Finanziario* in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate, ed in particolare la spesa graverà su ciascuno dei due Enti nelle seguenti proporzioni:

-Comune di Montecorvino Pugliano : (/36);

-Comune di Sala Consilina : (/36).

Il Comune di Montecorvino Pugliano si obbliga a corrispondere al dipendente il rimborso delle spese di accesso alla sede di Montecorvino Pugliano partendo dal comune capo-convenzione, quantificate nella misura stabilita dalla normativa vigente. Tali spese verranno liquidate, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

ART. 5

Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, in virtù dell'assegnazione di incarico di *posizione organizzativa* (ex art. 8 CCNL 31/3/1999), mediante autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Montecorvino Pugliano, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato,

aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto contratto CCNL 22/01/2004.

Si conviene l'applicazione della più favorevole disciplina dell'art.14, comma 5, in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000,00 annui e del secondo fino ad un massimo del 30% della posizione organizzativa assegnata.

ART. 6

Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Montecorvino Pugliano saranno comunicate al Settore competente del Comune di Sala Consilina.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Sala Consilina che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Montecorvino Pugliano.

ART. 7

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
5. per mancato rimborso da parte del Comune di Montecorvino Pugliano al comune di Sala Consilina delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8

Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 9

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI SALA CONSILINA

IL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Il Dipendente
